

Catania, 18-04-2023

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.it

Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB:CC:AA: di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: ID:7582. *Procedura per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell' ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell' art. 27 del D.lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "GELA 98", e di tutte le sue opere e infrastrutture connesse, di potenza nominale pari a 98,43 MW, sito nel territorio del Comune di Gela (CL), in contrada "Settefarine", e di Butera (CL), in contrada "Pozzillo" - Proponente: Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.(di seguito "Progetto") .* **Parere del Ministero della Cultura prot. n. 2832 del 28.2.2023**

Spett.le Ministero,

la sottoscritta Chiara Di Bonaventura,

in qualità di legale rappresentante della società **Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.** (p.iva 11295310962), con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, n. 28, intende formulare le seguenti osservazioni al parere espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. 2832 del 28.2.2023.

In via preliminare, occorre evidenziare, su un piano generale, che il Ministero ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Progetto per cui deve ritenersi acquisito il *concerto* richiesto dall'art. 25 del TUA.

Lo scopo della presente nota è dunque quello di fornire a codesto Ministero tutti gli argomenti utili a rilasciare un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale senza tenere conto delle prescrizioni riportate nel citato parere del MiC e, in particolare, della prescrizione n. 1.1 a mente della quale ***"Non dovranno essere installati pannelli fotovoltaici, cabine di trasformazione o altri impianti e opere connesse, escluse quelle previste nel sottosuolo, in tutte le aree sottoposte a tutela del piano paesaggistico, e in quelle ricadenti nella fascia di***

rispetto di 500 m dall' area tutelata ex art. 136" e della prescrizione n. 1.2, secondo cui *"Nelle aree sottoposte a tutela dovranno essere mantenute le attività e i caratteri agro- pastorali del paesaggio, con eventuale riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura, mentre la fascia di rispetto di 500 m. dall' area tutelata ex art. 136 dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi di mitigazione"*.

Tali prescrizioni, infatti, sono gravemente lesive degli interessi della Società, nonché dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Progetto (anche perché strategico ai fini dell'implementazione del PNRR, in quanto impianto agro-voltaico), in quanto comporterebbero una drastica riduzione di potenza installabile, e precisamente un decremento di **oltre 40 MW (pari ad un drastico - 42%)**.

Di seguito verranno dunque forniti elementi utili per rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

1. In primo luogo e in via assorbente, occorre evidenziare che il Ministero della Cultura è incompetente a esprimersi nell'ambito del presente procedimento di VIA statale.

Il Progetto è, infatti, localizzato nella Regione Sicilia e, secondo costante giurisprudenza amministrativa, *"La questione controversa attiene all'individuazione di quale sia, tra l'Amministrazione statale e l'Amministrazione regionale, l'organo competente alla tutela paesaggistica per opere da realizzare all'interno del territorio della Regione siciliana allorquando la valutazione di impatto ambientale sia da condurre in sede statale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, codice in materia ambientale*

[...]

Di talché, nel territorio siciliano, le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MiC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente.

D'altra parte, come correttamente evidenziato dalla parte appellata, l'art. 35, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, recante disposizioni transitorie e finali della parte II, che disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale, dispone che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti» (cfr., CGARS, sent. n. 648/2022).

In virtù di tale, chiarissimo, orientamento giurisprudenziale ne consegue: (i) che il parere del MiC è viziato da incompetenza; (ii) che il Progetto ha avuto il **pieno concerto** della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta che, con nota prot. 2601 del 23.3.2022, ha espresso il proprio favorevole senza imporre le gravose prescrizioni introdotte inaspettatamente dal MiC.

Si chiede pertanto a codesto Ministero di concludere favorevolmente il procedimento, rilasciando la VIA per l'intero Progetto sulla base del parere espresso dall'ente competente.

2. Fermo il carattere assorbente di quanto evidenziato *sub* 1, ad avviso della scrivente Società codesto Ministero potrà rilasciare la VIA per l'intero Progetto, anche alla luce della manifesta irragionevolezza del parere del MiC.

2.1. Il Ministero, infatti, dopo aver riconosciuto che **il Progetto non interferisce direttamente con alcun vincolo** ha dedotto che *“ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021 [...] l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non rientra per tutta la sua estensione tra le aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici in quanto ricompresa in parte nella fascia di rispetto di 500 m. dalla citata area di notevole interesse pubblico del Castelluccio”*.

Sulla scorta di tale rilievo, il MiC ha prescritto che nella fascia di 500 metri a partire da tale *area vasta* tutelata non siano installati moduli fotovoltaici, sancendo nella sostanza la *non idoneità* a fini FER.

L'approccio del Ministero si pone in chiara violazione della normativa di riferimento.

Al riguardo, occorre ricordare che il d.lgs. n. 199/2021 – adottato in attuazione della direttiva UE 2018/2001 al dichiarato intento di *“accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese”* – ha introdotto l'istituto dell'*area idonea*, intendendosi per tale una *“area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”* (cfr., art. 2, lett. ggg).

Il procedimento di individuazione delle *aree idonee* è disciplinato dall'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e, nelle more della sua implementazione, sono state introdotte le c.d. *aree idonee ex lege* (cfr., sul punto il comma 8 dell'articolo in questione).

In particolare, al fine di imprimere una forte semplificazione alla realizzazione di nuovi impianti FER, il Legislatore ha previsto che **tutte le aree del territorio nazionale siano ex lege idonee a condizione che (i) siano prive di vincoli adottati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e (ii) in una fascia di 500 metri dall'impianto non vi siano vincoli ai sensi della parte seconda del codice o ai sensi dell'art. 136 del codice** (si veda l'art. 20, comma 8, lett. c-quater).

Proprio al fine di prevenire una commistione tra *aree idonee* e il diverso e previgente istituto delle *aree non idonee*, l'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 ha avuto altresì il merito di chiarire che **“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”** (comma 7).

Tanto basta a dimostrare l'erroneità del parere del MiC.

Il Ministero ha, infatti, preso le mosse dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater affermando che la mancata inclusione dell'intero impianto in *area idonea* comporterebbe la necessità di stralciare le porzioni di impianto fuori da tale perimetro.

Un simile approccio (affermare la *non idoneità* di un'area in quanto non rientrante tra quelle *idonee ex lege*) **si pone in frontale contrasto con l'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 199/2021.**

Si chiede, pertanto, a codesto Ministero di rilasciare il provvedimento di VIA per l'intero Progetto.

2.2. Il parere del MiC si mostra errato anche sotto diverso profilo.

L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 dispone che le Linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale *“rimane fermo il divieto, valido anche per le Regioni a statuto speciale, di invertire il criterio stabilito dal legislatore statale, dovendo*

comunque le Regioni indicare le aree «non idonee» alla installazione degli impianti (cfr. Cortecost., n. 199 del 2014), e non potendo comunque introdurre divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus (Corte cost. n.148 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 13 del 2014) (cfr., da ultimo, anche **Corte Cost., sent. n. 27/2023**).

In conseguenza di ciò, la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato *“l’operatività in ambito regionale sia del d. lgs. n. 387 del 2003, sia del d. lgs. n. 28 del 2011 sia—in parte qua— delle Linee guida statali del 10 settembre 2010: con l’art. 105 l.r. sic. n. 11 del 2010 la Regione Siciliana ha previsto l’adozione di apposito decreto attuativo del Presidente della Regione, il quale è poi intervenuto (n. 48 del 2012), operando, in parte qua e per quanto qui di interesse, un rinvio al d.m. statale sopracitato (anche con riferimento a) gli impianti fotovoltaici”* (cfr., **TAR Palermo, sent. n. 299/2022**).

In forza di tale approccio, *“spetta alla Regione indicare, nell’atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti», motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003”* (cfr., TAR Palermo cit.).

Ebbene, come rilevato dalla giurisprudenza citata, nel caso della Regione Siciliana lo specifico atto di individuazione delle *aree non idonee*, quanto agli impianti fotovoltaici, non risulta essere ancora intervenuto.

Ne consegue che **l’area di Progetto non è qualificata come non idonea dalla disciplina regionale e, pertanto, sussiste “una presunzione di compatibilità con il paesaggio”**(cfr., **TAR Puglia, Bari, sent. n. 529/2023**).

Ad avviso della scrivente, pertanto, sussistono le condizioni affinché codesto Ministero rilasci il provvedimento di VIA per l’intero Progetto, in quanto l’impianto non ricade in *area non idonea*.

Peraltro, ai fini delle valutazioni di competenza di codesto Ministero non può che assumere rilievo anche il Regolamento 2577/2022 *“che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli atti gravati non appaiono congruamente motivati, non sussistendo alcuna ragione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli”* (cfr., TAR Puglia, Bari, cit.; in ordine all’interesse pubblico sotteso al Progetto, cfr., altresì, Cons. St., sent. n. 2983/2021).

3. Sempre a beneficio delle valutazioni di codesto Ministero, preme evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo un Progetto agro-voltaico localizzato in terreni privi di pregio agricolo e allo stato incolti.

In particolare, il sito non mostra alcuna connotazione di particolare pregio agricolo, anche perché privo impianti di irrigazione fissi ed è utilizzato prevalentemente per seminativo e pascolo.

Sono, inoltre, assenti colture agrarie arboree pluriennali di pregio e nessuno dei terreni in esame ha, inoltre, ricevuto contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana, né il Progetto interessa aree di particolare pregio paesaggistico.

Detti terreni, grazie proprio al Progetto agro-voltaico, potranno finalmente fare ritorno alla produzione agricola di destinazione in auge decine di anni fa.

Al riguardo, si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa ha già valorizzato le peculiarità sottese agli impianti agro-voltaici ai fini di un corretto inserimento di analoghi progetti nel paesaggio, che possono addirittura contribuire a migliorare (cfr., TAR Puglia cit.; Cfr., altresì, T.A.R. Puglia Bari II, sent. n.568/2022; T.a.r. Puglia Lecce, sentenze nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22,1585/22, 1586/22, 1799/22).

4. Da ultimo, e nel merito del parere del MiC, la scrivente Società rinvia agli elaborati tecnici allegati (**all. 1 e all. 2**) dove è stata messa in evidenza l'infondatezza dei rilievi del Ministero atteso che il Progetto si inserisce, anche alla luce delle misure di mitigazione in concreto previste, in modo coerente con il contesto di riferimento.

Inoltre, sempre nelle note tecniche allegate, e mediante il riferimento agli elaborati agli atti del procedimento, la Società ha ribadito l'assoluta assenza di interferenze con beni tutelati, come peraltro rilevato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

*

Alla luce di tutto quanto dedotto, la Società **chiede** a codesto di Ministero di procedere con il rilascio del Provvedimento di VIA per l'intero progetto, in quanto le sopra citate prescrizioni del MiC si mostrano gravemente e illegittimamente lesive degli interessi dell'odierna esponente.

Distinti saluti.

Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.

Firmato
digitalmente da

**Chiara Di
Bonaventura**

C = IT

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO "GELA 98"

REGIONE SICILIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
COMUNE DI GELA



OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DI POTENZA IN
DC PARI A 98,439 MW E IN AC TERNA PARI A 89,991 MW E DI TUTTE LE
OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE



PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:
**Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura -
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza - del 28/02/2023**

COMMITTENTE:	SVILUPPATORE:	PROFESSIONISTA:
ALLEANS RENEWABLES PROGETTO 5 S.R.L.	MP SICILY DEVELOPMENT S.R.L.	GeA consulting Studio Tecnico Professionale CONSULENZA E GESTIONE AMBIENTALE Dott. For. Paolo Contrino www.geaconsulting.it - info@geaconsulting.it  2023.04.17 15:35:30 
REVISIONE: Rev 0	CODICE IMPIANTO: AL-SIC-004 Scala: N.A.	CODICE PRATICA TERNA: 201900780 Data: 27/03/2023

Committente:

Alleans Renewables
Progetto 5 S.r.l.

Progetto:

Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" di potenza in DC pari a 98,439 MW e in AC Terna pari a 89,991 MW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse

Elaborato: Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura -
Soprintendenza Speciale per il PNRR - del 28/02/2023

Rev. 0

del 27/03/2023

Pag. 2 di 5

La presente Nota è elaborata in riscontro al Parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - del 28/02/2023 (prot. MIC|MIC_SS-PNRR|28/02/2023| 0002832-P|[34.43.01/8.184.1 /2021]), in riferimento alle considerazioni e valutazioni espresse sul progetto dell'impianto agro-fotovoltaico "Gela 98" in merito all'area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 presente in località Castelluccio, nel comune di Gela (rif. pag. 11-14 del citato Parere tecnico-istruttorio).

L'area oggetto di tutela, relativa al Castello Federiciano, è stata oggetto di analisi nell'ambito della **Relazione Paesaggistica** (Rev. 0 del 30/09/2021) elaborata per il progetto in esame. Nello specifico, si pone in evidenza che dalla sovrapposizione delle aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico proposto con le carte del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta - Ambiti 6, 7, 10, 11, 12, 15 - è emersa l'assenza di interferenze con la citata area oggetto di tutela. Le figure di riferimento inserite nella Relazione Paesaggistica sono: Figura 2.8/M, pag. 56-57; Figure 4.2.1B, pag. 118-119 e pag. 121-122-123.

L'analisi della **Carta dei percorsi panoramici** del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta - Ambiti 6, 7, 10, 11, 12, 15 - presente in stralcio nella citata Relazione Paesaggistica (Figura 2.8/H, pag. 50-51), ha fatto altresì emergere la presenza di "strade panoramiche" quasi esclusivamente all'esterno dell'area oggetto di tutela relativa al Castello Federiciano e per lo più a notevole distanza dalle aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico proposto, fatta eccezione solo per un piccolo tratto a nord delle stesse (cfr. seguente Figura 1). L'analisi dei percorsi panoramici sopra menzionati nell'ambito dell'area tutelata e l'insieme delle analisi, considerazioni e valutazioni esposte nella richiamata Relazione Paesaggistica, hanno portato a ritenere il progetto in esame compatibile con il contesto paesaggistico esistente nel sito esaminato⁽¹⁾, anche in virtù delle ottimizzazioni di cui è provvisto e delle misure di mitigazione volte ad attenuarne la visibilità da diversi punti del territorio in esame (cfr. Tavola Rendering fotorealistico - Rev. 0 del 24/06/2022 - stato di progetto punti di ripresa "G", "I", "J", "Ke", "Ko", "L", "M", "N", "Qn"). La compatibilità con il contesto paesaggistico è altresì confermata dalle risultanze di cui all'Elaborato "Relazione sui rapporti di intervisibilità dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" con il Castelluccio di Gela e il tratto panoramico della SP 81", redatto dal Dott. Ing. Salvatore Mele.

La **Tavola dell'intervisibilità teorica** (Rev. 0 del 24/06/2022) elaborata nell'ambito delle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale richieste con la Nota MiTE CT PNRR-PNIEC del 11/05/2022 - "Punto 4 Paesaggio", restituisce le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico proposto come visibili dal Castello Federiciano, sebbene non si tratti di una visione di prossimità vista la presenza di un'interdistanza minima di circa 1,7 km. Si evidenzia, a tal proposito, come la stessa Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nella citata Nota del 11/05/2022, indicando le coordinate geografiche dei punti dai quali ha richiesto di "produrre ulteriori fotoinserimenti rappresentativi delle reali condizioni di visibilità dell'impianto", non ha, di fatto, ritenuto di inserire il Castello Federiciano fra i punti di fruizione visiva utili per valutare gli eventuali effetti percettivi delle opere in esame (cfr. Nota MiTE CT PNRR-PNIEC del 11/05/2022 - 4 Paesaggio - 4.f; **Tavola**

⁽¹⁾ Il giudizio in merito alla *compatibilità paesaggistica* è stato espresso in assenza di considerazioni sulle disposizioni di cui al D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 1 e ss.mm.ii., non vigente alla data di edizione della Relazione Paesaggistica (Rev. 0 del 30/09/2021).

Committente:

Alleans Renewables
Progetto 5 S.r.l.

Progetto:

Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" di potenza in DC pari a 98,439 MW e in AC Terna pari a 89,991 MW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse

Elaborato: Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura -
Soprintendenza Speciale per il PNRR - del 28/02/2023

Rev. 0

del 27/03/2023

Pag. 3 di 5

Rendering fotorealistico - Rev. 0 del 24/06/2022 - elaborata nell'ambito delle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale di cui alla predetta Nota MiTE).

La Tavola dell'intervisibilità, sebbene rappresenti un efficace strumento per valutare la percezione visiva di un'opera in un ambito territoriale, restituisce tuttavia una visibilità definita appunto "teorica", in quanto tiene conto dei soli dati plano-altimetrici e non prende in considerazione gli effetti di mitigazione visiva dovuti all'eventuale presenza di vegetazione o di altri ostacoli fissi, mobili, transitori o occasionali, fra l'osservatore e l'oggetto osservato; inoltre, la reale visibilità di un oggetto dovrebbe essere valutata tenendo altresì in considerazione che il reale bacino visivo di un occhio umano ha un determinato limite entro il quale non riesce più a distinguere le immagini. Di seguito si riporta quanto scritto in proposito da Melis e Frongia in "Nuovi approcci per la valutazione dell'impatto visuale alla scala territoriale: dalla "viewshed analysis" all'indice di intensità percettiva potenziale", all'interno del libro "Conoscere per rappresentare. Temi di cartografia e approcci metodologici" (EUT, Trieste 2018): "Il principale limite alla validità di tali valutazioni, che hanno peraltro il grande pregio di poter elaborare in estrema rapidità e a costi minimi grandi moli di dati affrontando anche la scala territoriale, è identificabile proprio con il loro approccio metodologico basato su criteri geografico-orografici che non tengono in conto né il meccanismo della visione umana né il concetto di percezione visiva. I metodi appena citati si limitano, infatti, a modellizzare il fenomeno visivo come semplice continuità della linea visuale stimata in uno spazio orografico teorico e semplificato, spesso limitato al semplice modello digitale del terreno che non riporta quindi gli ingombri visuali di coperture vegetali e manufatti. Inoltre l'incidenza percettiva sull'osservatore è stimata considerando la sola numerosità dei punti visibili senza tenere in considerazione l'insieme di limitazioni alla visibilità connesse sia alla posizione relativa di osservatore e oggetto osservato, sia alle possibilità fisiologiche della visione umana, come la capacità risolutiva dell'occhio umano o il rapporto di contrasto con lo sfondo."

La Tavola dell'intervisibilità teorica prodotta restituisce quindi cautelativamente lo scenario "peggiore" (ipotesi worst) della percezione visiva dell'impianto in esame, che nella realtà potrebbe invece presentarsi più attenuata, non in ultimo, grazie alla presenza delle fasce arboreo-arbustive progettate lungo tutto il perimetro dell'impianto agro-fotovoltaico proprio al fine di schermare la visuale dall'esterno sulle aree in esame, specie da quelle limitrofe (cfr. Tavola Rendering fotorealistico - Rev. 0 del 24/06/2022).


Committente:
Alleans Renewables
Progetto 5 S.r.l.

Progetto:
Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" di potenza in DC pari a 98,439 MW e in AC Terna pari a 89,991 MW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse

Elaborato: Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura -
Soprintendenza Speciale per il PNRR - del 28/02/2023

Rev. 0 del 27/03/2023 Pag. 4 di 5

Figura 1. Carta dei Percorsi Panoramici (stralcio Tav. 8.c - Piano Paesaggistico Ambiti regionali 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta - Carte di Analisi - Sistema antropico) con sovrapposte le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico proposto e l'area oggetto di tutela di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 relativa al Castello Federiciano.



Committente:

Alleans Renewables
Progetto 5 S.r.l.

Progetto:

Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" di potenza in DC pari a 98,439 MW e in AC Terna pari a 89,991 MW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse

Elaborato: Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura -
Soprintendenza Speciale per il PNRR - del 28/02/2023

Rev. 0

del 27/03/2023

Pag. 5 di 5

Legenda

Impianto agro-fotovoltaico

 Aree occupate da stringhe fotovoltaiche alternate ad aree agricole

 Aree a verde (agricolo e naturale)

Elettrodotti in progetto

 Elettrodotto interrato in progetto (collegamento sottostazione Utente)

 Elettrodotti interrati in progetto (collegamento sottocampi)

Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

 aree tutelate - art.136, D.lgs.42/04

Legenda Carta Percorsi Panoramici (Tav. 8.c - Piano Paesaggistico Ambiti regionali 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta - Carte di Analisi - Sistema antropico)

Viabilità

 Strade panoramiche

 A19-PALERMO CATANIA

 Svincolo autostradale

 Strada a scorrimento veloce

 Raccordo scorrimento veloce

 Strade statali

 Strade provinciali

Relazione sui rapporti di intervisibilità dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "Gela 98" con il Castelluccio di Gela e il tratto panoramico della SP 81.

Si redige la presente relazione su incarico della MP SICILY DEVELOPMENT S.R.L Società incaricata dello sviluppo del Progetto denominato "Gela 98" per la " Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza in DC pari a 98,439 MW e in AC TERNA pari a 89,991 MW e di tutte le opere ed infrastrutture connesse" al fine di valutare i rapporti di intervisibilità del suddetto impianto con il Castelluccio di Gela, emergenza architettonica di epoca federiciana tutelata insieme all'area circostante con apposito decreto D.A. 10 agosto 1991 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castelluccio ricadente nel comune di Gela" e con il tratto della Strada Provinciale 81 individuato come panoramico dal Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta.

Prima di entrare nel merito dell' incarico ricevuto, sembra doveroso premettere che, se da un lato l'analisi dell'intervisibilità rappresenta un efficace strumento per valutare la percezione visiva di un'opera in un ambito territoriale, dall'altro non si può non tenere conto del fatto che tale analisi fornisce una visibilità definita appunto "teorica", in quanto tiene conto dei soli dati plano-altimetrici e non prende in considerazione eventuali ostacoli presenti fra l'osservatore e l'oggetto osservato, che potrebbero ulteriormente mitigarne la visibilità (cfr. Elaborato "Nota tecnica in riscontro al parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - del 28/02/2023", redatto dal Dott. Paolo Contrino).

Al netto delle superiori premesse, si è ritenuto, comunque, di approfondire ulteriormente le analisi già effettuate con l'elaborazione del presente Studio volto ad analizzare i rapporti di intervisibilità dell'impianto agro-fotovoltaico "Gela 98" con il Castelluccio di Gela e con il tratto panoramico della SP 81.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Gela 98" integrato con l'attività agricola, in Contrada Settefarine, nel comune di Gela (CL), ad opera della Alleans Renewables - Progetto 5 S.r.l..

L'area utilizzata dall'impianto agro-fotovoltaico sarà di 189 ettari, mentre l'elettrodotto di collegamento verso il punto di consegna si svilupperà lungo un tracciato della lunghezza complessiva di circa 10 km interrato sulla sede stradale della viabilità esistente ed attraverserà anche i territori di Butera (CL).

Per valutare l'entità dei rapporti visuali tra il Castelluccio di Gela e il paesaggio circostante e l'incidenza della presenza dell'impianto Gela 98 sui coni visuali che da esso si propagano, è stata eseguita l'analisi dell'intervisibilità, utilizzando il software QGIS e l'applicativo *viewshed*. Poiché la visibilità lungo il raggio proiettante (line of sight) è biunivoca (dal punto osservato è visibile il punto di osservazione), la funzione *viewshed* si utilizza per individuare da quali punti del territorio circostante è possibile vedere l'oggetto dell'analisi.

Il software QGIS, mediante l'opzione *viewsheed*, consente di costruire un raster (immagine composta da una griglia ortogonale di punti/riquadri), sovrapponibile al territorio indagato, dove ad ogni celletta corrisponde un valore che indica se quel punto del terreno è o non è visibile da una serie di osservatori e viceversa. Se il punto di osservazione è uno solo, il valore attribuito al pixel è uguale ad 1 o a 0 in base alla possibilità di vedere o meno l'area da esso racchiuso. Nel caso in cui si consideri la visibilità da una strada o da una serie di punti, si può utilizzare una polilinea come insieme di possibili punti di osservazione.

L'analisi è stata effettuata, considerando la posizione di un osservatore posto sul Castelluccio e per un intorno di 6 chilometri da esso, in maniera da comprendere interamente il sito dell'impianto Gela 98.

La rappresentazione tridimensionale del terreno è stata ricavata utilizzando il DTM di risoluzione 2 m x 2 m (Modello digitale del terreno passo 2m derivato da dati LIDAR volo ATA 2007-2008 in GAUSS BOAGA) e il software, per tener conto della curvatura terrestre e della rifrazione, introduce delle correzioni sulle quote fornite dal DTM.

La mappa di intervisibilità ottenuta mostra le parti del territorio visibili da un osservatore che si affaccia dal Castelluccio e guarda in tutte le direzioni.

L'area di territorio visibile è pressoché circolare nel raggio di circa 2500 metri dal punto di osservazione e poi, allontanandosi, approssimativamente a semicerchio tra nord-est e sud ovest. (v. figura 1).



Figura 1 – Aree di intervisibilità del Castelluccio di Gela.




Figura 2 – Aree di intervisibilità del Castelluccio di Gela e sito d'impianto.




Figura 3 – Vincolo paesaggistico e sito d’impianto.

L’area di progetto dell’impianto Gela 98 è esterna ai beni paesaggistici perimetrati dal D.A. 10 agosto 1991 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castelluccio ricadente nel comune di Gela” (v. figura 3).

Rileva evidenziare, inoltre, che l’impianto non ricade in area qualificata come *non idonea* dalla Regione Siciliana ai sensi del d.m. 10.9.2010.

La cartografia dei Regimi Normativi individua una zona a “Tutela 3” intorno il Castelluccio, a sua volta circondata da una più ampia area a “Tutela 1”, coincidente con quella vincolata dal D.A. 10 agosto 1991.

Dalle Norme di attuazione si estraggono le norme contenute nell’ Art. 36 - *Paesaggio locale 16 - “Piana di Gela”*.

16a. Paesaggio agricolo collinare e dei fiumi, torrenti e valloni

Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inertici, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- preferire nelle aree agricole, ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- garantire che le nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

16d. Castelluccio federiciano ed aree di pertinenza paesaggistica

Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.
- tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello che si ha dal paesaggio e viceversa.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste;
- l'apertura di nuove cave.



Figura 4 - Schermata del Geoportale cartografico SITR della Regione Siciliana. – Stralcio dei Regimi Normativi del Piano paesaggistico di Caltanissetta Ambito 10, Paesaggio locale 16.

Da quanto riportato dalle Norme di attuazione, si evince che è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree a Tutela 3, mentre non vi è alcuna menzione analoga nelle aree di tutela 1, anzi risulta che sono *“consentite le costruzioni, purché siano di bassa densità....”*.

Se ne può dedurre che il pianificatore abbia ritenuto di applicare misure di tutela paesaggistica solo a queste aree, considerando quelle al di fuori non influenti direttamente con i territori a maggior tutela, lasciandole quindi libere da limitazioni.

Dalle elaborazioni cartografiche eseguite in merito all'intervisibilità tra i Castelluccio e i luoghi ad esso circostanti si è constatata con evidenza la scarsità dei rapporti visuali con le aree di progetto.

Il sito di realizzazione dell'impianto Gela 98 ricade in aree con assenza di livelli di Tutela del Piano Paesaggistico, e quella porzione compresa nella fascia di 500 metri ha solo modesti e frammentari rapporti visuali con il Castelluccio.

Inoltre la distanza, superiore ai 2.500 metri, rende meno distinguibile il complesso dei pannelli fotovoltaici, che per la loro colorazione poco appariscente tendono a confondersi con il paesaggio circostante.




Figura 5 – Aree di intervisibilità del Castelluccio di Gela e vincolo paesaggistico.

Analoga verifica dell'intervisibilità è stata eseguita per valutare i rapporti visuali tra l'impianto Gela 98 e il tratto stradale della Strada Provinciale SP 81 individuato come panoramico nelle carte di analisi "Componenti del paesaggio" del Piano Paesaggistico di Caltanissetta (v. figura 6).

L'analisi si è limitata al breve tratto lungo circa 1.500 metri compreso all'interno del Paesaggio locale n. 16 dell'Ambito 10 entro cui ricade interamente anche l'impianto agrivoltaico.

Sono stati individuati lungo il tracciato tre punti di vista per valutare come cambia il quadro visuale al procedere dell'osservatore. Se ne riportano di seguito le elaborazioni cartografiche prodotte.




Figura 6 - Schermata del Geoportale cartografico SITR della Regione Siciliana. – Stralcio delle componenti del paesaggio del Piano paesaggistico di Caltanissetta.




Figura 7 - Aree di intervisibilità dalla SP 81 punto di osservazione P1.




Figura 8 - Aree di intervisibilità dalla SP 81 punto di osservazione P2.




Figura 9 - Aree di intervisibilità dalla SP 81 punto di osservazione P3.

L'analisi delle cartografie ottenute con lo studio dell'intervisibilità dei tre punti individuati lungo il tratto della SP81 mostra come sono visibili solo alcune piccole porzioni delle aree dell'impianto prossime al perimetro dell'area vincolata paesaggisticamente.

In conclusione si può affermare che **l'intero impianto ricade in aree esterne a beni tutelati** ed ha scarsa incidenza sui quadri visuali da e verso il fabbricato di epoca federiciana, e poco o nulla influenzano le visuali dalla strada provinciale nei territori oggetto di analisi.

Si ritiene quindi **confermata la compatibilità del progetto con la normativa paesaggistica vigente.**

Catania, 24 marzo 2023

Dott. ing. Salvatore Mele



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Salvatore Mele'. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'INGEGNERIA' at the top, 'DOTT. ING. SALVATORE MELE' in the center, and '3145' at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text 'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI CATANIA'.